

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 15/01/2019

### FATTO

Il ricorrente asserisce di aver ottenuto, nel maggio del 2011, l'apertura di una linea di credito dall'intermediario convenuto per una somma di € 48.720,00, da rimborsare mediante rate mensili da € 407,00 con pagamento RID. Nel 2013, a causa di problemi lavorativi, si vedeva costretto a pagare con ritardo per poi sospendere il pagamento delle rate, limitandosi ad adempiere parzialmente tramite bollettini postali per un importo di € 207,00, tentando di addivenire invano ad un accordo con l'intermediario. Nel 2015 la società di recupero crediti, cui la convenuta aveva conferito mandato, gli faceva firmare 144 cambiali da € 200,00 fino al 2027, che sta regolarmente pagando.

Tuttavia, l'istante ha scoperto causalmente, facendo delle visure, di essere iscritto nei SIC, senza aver mai ricevuto - né tramite posta ordinaria né tramite raccomandata- il preavviso di segnalazione previsto dall'art. 4, co. 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi privati. Lamenta, dunque, l'illegittimità della segnalazione in SIC e insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa sul punto con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro per chiedere:

- la cancellazione del suo nominativo in tutte le banche dati.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce:

- che il ricorrente ha manifestato irregolarità nei pagamenti del contratto di finanziamento stipulato il 31.05.2011 già a partire da fine 2012, effettuando un pagamento parziale della rata mediante bollettini postali ed effetti cambiari da ottobre 2013;

- di essere stato indotto dal suddetto adempimento irregolare del ricorrente ad



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

intraprendere attività di sollecito telefonico volte al recupero del credito e contestualmente attività di invio, a mezzo del servizio Formula Certa Nexive, all'indirizzo indicato in contratto dal ricorrente, degli avvisi di insoluto, vale a dire di numerose comunicazioni concernenti lo *status* della posizione di parte attorea (lettere di insoluto, solleciti tutte corredate da preavviso di segnalazione);

- di aver inviato al ricorrente con raccomandata la decadenza dal beneficio del termine, avvenuta in data 8/10/2014, ex art. 12 Condizioni Generali di Contratto e che tale raccomandata è ritornata al mittente per compiuta giacenza, pur essendo stata inviata ad un indirizzo diverso da quello indicato nelle precedenti comunicazioni e che risulta essere l'indirizzo della carta di identità del ricorrente, aggiornata al 2014, nonché l'indirizzo che il ricorrente ha indicato nel ricorso e, ancor prima, nel reclamo per tutte le comunicazioni conseguenti;

- di aver comunicato al ricorrente in sede di riscontro al reclamo che la pratica relativa era stata ceduta a società terza in data 15 dicembre 2015.

L'intermediario convenuto eccepisce, altresì, di aver provveduto alla rettifica delle segnalazioni presso i SIC in un'ottica conciliativa nei confronti del cliente.

Chiede, pertanto, al Collegio di accertare la legittimità della segnalazione e dichiarare la cessazione della materia del contendere.

## DIRITTO

La questione ha ad oggetto l'asserita illegittimità di una segnalazione in SIC per assenza del preventivo preavviso di imminente segnalazione di cui all'art. 4, comma 7 del "Codice di deontologia e buona condotta" dei sistemi informativi privati del 2004, ossia per mancata osservanza da parte dell'intermediario delle garanzie procedurali costituenti il presupposto formale dell'iscrizione, incontroverso il presupposto sostanziale della veridicità dell'inadempimento segnalato (cfr. art. 1335, 2050, 2697 c.c. e art. 125 TUB; cfr. Provvedimento Garante Privacy n. 438/2017).

In primo luogo il Collegio non può accogliere la richiesta dell'intermediario di dichiarare cessata la materia del contendere per avvenuta rettifica delle segnalazioni in SIC dato che questi allega alcune visure relative ai sistemi informativi privati (CRIF, Experian Italia SPA e CTC) datate 14/08/2018, la cui analisi non consente di avere certezza sul tipo di rettifiche fatte ai dati precedentemente segnalati.

Dal canto suo, poi, il ricorrente non produce alcuna evidenza dell'avvenuta iscrizione di dati negativi al rapporto di finanziamento a lui intestato, limitandosi a parlare genericamente di segnalazioni negative in SIC.

Il Collegio rileva, inoltre, che dal materiale probatorio addotto dall'intermediario convenuto (vale a dire: copia di sei avvisi di impagato; due preavvisi di segnalazione in SIC risalenti al 22.11.2012; copia della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, tutti effettuati tramite "Formula Cert" di Nexive), non è possibile ricavare la data della prima segnalazione negativa in SIC al fine di vagliare se la comunicazione del preavviso - ad essa relativo - sia stata fatta prima o dopo la segnalazione medesima. Neppure le parti coinvolte hanno fatto riferimento alla data della prima segnalazione negli atti rispettivamente prodotti.

Tale questione appare pregiudiziale rispetto a quella della effettiva ricezione del preavviso o, meglio, nel caso di specie dei preavvisi che, comunque, il Collegio avrebbe risolto positivamente tenendo conto della modalità di invio adottata dall'intermediario (la già menzionata Formula Certa Nexive per costante ammissione di questo Arbitro, valida ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio circa la ricezione delle comunicazioni spedite) e



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'indirizzo del destinatario che risulta essere sempre quello che il ricorrente aveva indicato nel contratto di finanziamento (che consentiva altresì l'invio al cointestatario del rapporto, vale a dire la moglie del ricorrente), eccezion fatta per la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine che risulta, tuttavia, inviata ad un diverso indirizzo presente nella carta di identità del ricorrente aggiornata al 2014, e ciò pur rilevandosi che quest'ultimo non aveva adottato le modalità di comunicazione del cambio di indirizzo indicate nel contratto di finanziamento, prodotto in atti (Coll. Napoli, dec. 1124/2017).

In conclusione, il Collegio rileva come la domanda del ricorrente sia generica e non puntualmente supportata ex art. 2697 c.c. e che nel caso di specie non emergono elementi anche presuntivi per consentire di vagliare la legittimità o meno del comportamento dell'intermediario, non essendo possibile stabilire se il preavviso relativo alla prima segnalazione negativa sia avvenuto prima o dopo la segnalazione medesima, non potendosi determinare con certezza la data (Coll. Coord. n. 3089/2012).

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO